### **Allegato 3**

### **PATTO DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA (RST) FINALIZZATA ALL’ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA E ABITATIVA, IN IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – PERIODO: MARZO 2025 – DICEMBRE 2029**

# TRA

**L’Amministrazione Comunale di Seregno**, **in qualità di ente capofila dell’Ambito di Seregno**, con sede a Seregno in Piazza Martiri della Libertà n. 1, C.F. 00870790151 - rappresentata dal ……………………………. in qualità di …………………………………………..

# E

**l’Ente** ………………………….. (in seguito Ente) con sede legale a …………..……… - C.F………………………………..P.IVA ………………………… - rappresentato da ………….…….. in qualità di ………………………….. che dichiara di essere in possesso delle attribuzioni riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

# PREMESSO CHE

* il sistema di accreditamento per i Servizi di Residenzialità Sociale Temporanea per l’Ambito Territoriale di Seregno risponde alla necessità di garantire un elevato standard qualitativo degli enti accreditati e trova fondamento giuridico nella normativa nazionale e regionale in materia e precisamente:
1. nella Legge n. 328/2000 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” la quale prevede che “*Ai comuni (….), spetta, nell'ambito delle risorse disponibili (…) e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività (…:) c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali”* (art. 6 comma 2 );
2. nella DGR n. 1353/2011, avente ad oggetto “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità”, secondo la quale “*L’accreditamento costituisce una condizione necessaria per erogare il servizio per conto dell’amministrazione e a carico di quest’ultima*”;
3. nella Direttiva 2014/24/UE la quale afferma che affinché la modalità di affidamento di servizi tramite accreditamento sia considerata alternativa a quelle disciplinate dalla normativa sui contratti pubblici, non deve in alcun modo essere prefissato un contingente di soggetti prestatori (…) “*Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi” (alla persona) “direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione*”;
* con Determinazione Dirigenziale n. …………….. del …………………… dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno, quale capofila dell’Ambito Territoriale di Seregno, è stato approvato l’Avviso finalizzato alla costituzione dell’ “Elenco degli Enti gestori accreditati per il servizio di Residenzialità Sociale Temporanea per l’Ambito territoriale di Seregno” per la realizzazione del servizio di accoglienza e accompagnamento all’autonomia di soggetti in situazione di temporanea fragilità socio- economica e abitativa, in strutture di proprietà degli enti stessi. Periodo MARZO 2025 – DICEMBRE 2029;
* con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. ……….del …….. dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno, quale capofila dell’Ambito Territoriale di Seregno, è stato approvato lo schema del presente Patto;
* l’Ente risulta iscritto nell’”Elenco di enti gestori accreditati per il Servizi di Residenzialità Sociale Temporanea per l’Ambito Territoriale di Seregno” approvato con Determinazione Dirigenziale n. …. del………… dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno, quale capofila dell’Ambito territoriale di Seregno.

Qualora dalla verifica del mantenimento dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 emergano motivi di esclusione, il presente Patto verrà risolto con la conseguente cancellazione dall’“Elenco degli Enti gestori accreditati per il servizio di Residenzialità Sociale Temporanea per l’Ambito territoriale di Seregno”.

Ritenute le premesse parti integranti e sostanziali del presente Patto,

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Patto di accreditamento costituisce un accordo volto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra Ente accreditato e l’Ambito territoriale di Seregno per la gestione del Servizio di “Residenzialità Sociale Temporanea” (di seguito RST) integrato con il Servizio Educativo a sostegno delle persone e famiglie vulnerabili, all’interno di unità immobiliari nella disponibilità dell’Ente, quali risultano dall’’ “*Elenco strutture*” - scheda A, allegata al presente Patto quale parte integrante e sostanziale.

# ART. 2 – DURATA

La durata del presente Patto è prevista dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2029.

L'Ambito Territoriale, ai sensi dell’art. 120 – comma 11 – del D.Lgs. 36/2023, si riserva la possibilità di prorogare la durata del Patto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per la definizione del successivo Sistema RST.

# ART. 3 – PRESTAZIONI

L’Ente dovrà rispondere alle richieste di accoglienza provenienti dai competenti Servizi Sociali comunali o dall’Ambito territoriale di Seregno, all’interno delle unità di offerta messe a disposizione, e dovrà garantire la realizzazione del progetto d’intervento personalizzato definito in ragione delle diverse tipologie di bisogni e risorse della persona, attraverso l’intervento del Servizio Educativo a sostegno delle persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità per la promozione dello sviluppo/mantenimento delle capacità/potenzialità di autonomia dei beneficiari, come concordato con l’ente pubblico inviante per la definizione della tipologia di RST e sede di accoglienza, degli obiettivi per l’autonomia, della durata della presa in carico (fatta salva la possibilità di proroga motivata della progettualità), monitoraggio e la verifica, secondo quanto definito nell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. ……del…….. dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Seregno quale ente capofila dell’Ambito territoriale di Seregno.

L’ente accreditato dovrà inoltre:

* garantire la partecipazione ad incontri congiunti di monitoraggio e verifica dei Progetti di Intervento Personalizzato, con il Servizio Sociale Professionale di riferimento per il caso;
* comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L’ente accreditato dovrà in ogni caso inviare immediata comunicazione al Servizio Sociale di riferimento di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi che ne impedisca la corretta realizzazione.

# ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Le unità immobiliari messe a disposizione dall’Ente sono elencate nella **scheda A** allegata al presente patto e devono presentare le caratteristiche previste all’art.4 dell’Avviso pubblico di accreditamento.

Qualora l’Ente perda la disponibilità di una struttura dovrà darne comunicazione al Comune con almeno 30 giorni di preavviso al fine di garantire la continuità dell’accoglienza degli ospiti presenti, che non potranno essere dimessi fino al reperimento di altra sistemazione idonea.

Nel periodo di durata del presente Patto, l’Ente accreditato può offrire la disponibilità di nuovi immobili con le caratteristiche previste nell’Avviso pubblico di accreditamento; l’Ambito territoriale verificherà la presenza delle caratteristiche indicate all’art.4 dell’Avviso pubblico di accreditamento e autorizzerà, con apposito provvedimento dirigenziale, l’utilizzo della nuova struttura.

L’Ambito si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare il mantenimento delle suddette caratteristiche.

# ART. 5 – PERSONALE

L’Ente accreditato è tenuto ad assicurare la prestazione con il personale coinvolto garantendone l’idoneità sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del Patto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L’Ambito si riserva il diritto di richiedere all’Ente la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi. In caso di ottenimento da parte del Comune del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del servizio, il medesimo trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

L’Ente accreditato ha l’obbligo di comunicare al Comune, prima dell’inizio delle prestazioni o dell’impiego di nuovo personale, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con indicazione del ruolo, titolo di studio, anni di esperienza, ore settimanali dedicate alla RST e tipologia di contratto.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente all’Ambito.

L’Ente si impegna a mettere in atto strategie per ridurre il turnover del personale.

# ART. 6 – POLIZZA ASSICURATIVA

L’Ente si obbliga a stipulare specifica assicurazione R.C. con esclusivo riferimento al servizio in questione con massimale per sinistro non inferiore a 3.000.000,00 di Euro (tremilioni/00 Euro), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del presente Patto.

In alternativa alla stipula della suddetta polizza, l’Ente potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche, indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre un’appendice nella stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto in dipendenza del presente Patto, precisando che non vi sono limiti di numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a 3.000.000,00 euro (tremilioni/00 Euro).

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, deve essere consegnata al Comune unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. La quietanza di avvenuto pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Qualora l’Ente accreditato sia una ATI sarà a cura della capogruppo presentare la suddetta polizza.

**ART. 7 – MONITORAGGIO**

Il monitoraggio degli interventi e dell’avanzamento dei progetti individualizzati verrà effettuato in collaborazione con il Servizio Sociale comunale inviante, con il quale verrà altresì condivisa ogni variazione agli obiettivi di progetto che venga ritenuta necessaria. Ai Servizi Sociali o al Servizio vulnerabilità dell’Ambito Territoriale invianti verrà inoltre inoltrata, con cadenza quadrimestrale, relazione dettagliata sull’avanzamento del progetto.

# Art. 8 – CORRISPETTIVI

La sottoscrizione del Patto non assicura un volume prestabilito di prestazioni agli enti. L’iscrizione nell’Elenco degli accreditati non determinerà l’assunzione di alcuna obbligazione a carico dell’Amministrazione pubblica, a nessun titolo.

Per la scelta dell’operatore gestore dell’intervento, gli operatori comunali opereranno sulla base di una valutazione professionale, a partire dai bisogni specifici personali, famigliari e di contesto, dalla tipologia di accoglienza necessaria e dal progetto elaborato sul beneficiario specifico, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e pubblicità, ove compatibili con le superiori esigenze dei soggetti da inserire.

Per ogni persona, in carico ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale di Seregno, accolta in strutture nella disponibilità degli enti gestori accreditati per il servizio di RST, verranno corrisposte le seguenti quote fisse pro die-pro capite (IVA esclusa):

|  |
| --- |
| *Importi validi per i primi 10 mesi di accoglienza:** **per l’adulto/anziano solo o l’adulto monogenitore..…€28,00**
* **per ogni ulteriore componente ……………………….…….€ 3,50**
* **per ogni adulto nel nucleo ……………………………………€19,00 (per max 2 adulti)**
* **per ogni ulteriore componente …………………....……….€ 3,50**

*Importi validi per i mesi successivi:** **per l’adulto/anziano solo o l’adulto monogenitore ….€22,00**
* **per ogni adulto nel nucleo ……………………………………€14,50 (max 2 persone)**
* **1° minore………………………………………………………….. € 6,00**
* **per ogni ulteriore componente ……………………………..€ 3,50**
 |

Nel caso di residenzialità sociale temporanea gestita con la formula del co-housing le quote fisse pro-die pro-capite verranno ridotte del 30%.

Ai fini del corretto conteggio delle giornate di accoglienza:

* il giorno di ingresso viene contato
* il giorno di dimissione NON viene contato.

Il Comune, a titolo di mantenimento posto, si impegna al pagamento della quota fissa, esclusivamente nei seguenti casi:

* per assenze programmate e concordate con il Servizio Sociale inviante, per non oltre 10 giorni consecutivi e per un massimo complessivo di 30 giorni nell'arco dell'anno solare;
* per le degenze ospedaliere, opportunamente documentate dall'Ente, per tutto il periodo di ricovero.

Spese comprese nelle quote fisse pro die-pro capite:

* + utilizzo dell’immobile arredato in housing esclusivo o co-housing;
	+ spese condominiali;
	+ spese per utenze domestiche;
	+ fornitura mensile di un kit di prodotti per la pulizia degli ambienti;
	+ tassa di smaltimento rifiuti;
	+ manutenzione dell’appartamento e facility manager;
	+ spese gestionali (coordinamento, spese amministrative, altro).

Per ogni singolo/nucleo in carico i Servizi Sociali in accordo con l’ente gestore del RST stabilirà per un numero di ore settimanali di attivazione del Servizio Educativo a sostegno delle persone e famiglie vulnerabili, per il quale verrà corrisposta la quota oraria €24,58 (IVA esclusa).

Eventuali servizi aggiuntivi specialistici saranno concordati con i singoli servizi sociali in base ai piani individuali dei beneficiari del progetto.

L’eventuale compartecipazione alle spese di accoglienza in RST dei soggetti beneficiari, in funzione dei singoli regolamenti comunali potrà essere prevista, fermo restando l’obbligo dei primi a garantire l’intero importo al soggetto gestore.

Le spese personali (vitto, vestiti etc) sono a carico della persona accolta.

# Art. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi s’intendono quelli inseriti nell’Avviso in oggetto. e sono fissi e immutabili, salvo adeguamento ISTAT da riconoscersi dopo il primo anno di erogazione del servizio e per ciascuna annualità intera successiva alla prima, senza effetti retroattivi. Il corrispettivo contrattuale potrà essere aumentato o diminuito con effetto dall’inizio del secondo anno di gestione e per ciascun anno successivo, in misura percentuale non superiore al 90% della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), registrato il primo giorno dell’annualità di servizio per la quale viene richiesta la revisione e con riferimento al primo giorno di servizio dell’annualità precedente. L’appaltatore, entro e non oltre l’inizio del secondo anno di gestione, a pena di decadenza, dovrà trasmettere al Comune l'eventuale richiesta di revisione dei prezzi, per l'anno di gestione subentrante, senza effetti retroattivi.

Il prezzo revisionato si intenderà fisso e invariabile per l'intero anno di gestione di riferimento. La mancata presentazione della richiesta entro il termine tassativo stabilito, comporta l’automatica conferma dell'ultimo prezzo fissato.

# Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e delle norme vigenti in materia.

L’Ente dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale:

* gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
* le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l’indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere;
* ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

# ART. 11 – FATTURAZIONE

Entro il giorno 20 di ciascun mese, l’Ente accreditato trasmette al Comune inviante, prima dell’emissione della fattura, il rendiconto delle prestazioni effettuate nel mese precedente, ossia le ore complessive di servizio educativo per le famiglie vulnerabili effettivamente prestate dal personale incaricato e le quote riguardanti l’accoglienza.

Il Comune inviante, verificato che le prestazioni indicate nel “preconto” corrispondono a quanto effettivamente risulta agli atti dell’amministrazione comunale, invita l’Ente ad emettere fattura/notula.

Le somme dovute dal Comune inviante all’Appaltatore sono corrisposte entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica mensile posticipata, trasmessa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate. La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune fa fede per la decorrenza dei termini di pagamento.

Ai sensi dall’art. 11 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento il Comune inviante opera una ritenuta dello 0,50% che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune inviante della verifica di conformità e rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciascuna fattura, previo controllo e liquidazione favorevole, viene posta in pagamento secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità Comunale, condizionando i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva, con l’acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità o altra idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali di tutto il personale impiegato.

La fattura dovrà riportare gli estremi dell’atto di aggiudicazione, il CIG, il Capitolo di bilancio e l’impegno a cui la spesa è imputata, dati che saranno comunicati per l’avvio del servizio; in fase di compilazione della fattura elettronica, dovrà essere inserito all’interno del campo “Codice Destinatario” il seguente codice univoco ufficio: CODICE IPA = B9QRAF.

Il Comune inviante verifica inoltre l’assolvimento da parte dell’Ente accreditato degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010.

Il Comune inviante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, applicherà il meccanismo dello “split payment” che stabilisce che le PP.AA. che acquistano beni e servizi, versano direttamente all’erario l’IVA addebitata in fattura dal fornitore e, pertanto, nelle fatture deve essere esposta l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

L’Ente accreditato cura che ogni operatore presenti, al termine del mese, il prospetto riepilogativo delle ore effettuate, sottoscritto dallo stesso e vistato dal proprio Coordinatore Tecnico, a conferma della regolare effettuazione delle prestazioni svolte; il Comune inviante può chiederne la visione in qualsiasi momento.

Il Comune inviante al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Ente accreditato cui siano state contestate inadempienze sino a quando la stessa non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Patto.

Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo dovuto dall’Ente accreditato per esecuzioni d’ufficio: il Comune inviante può altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Ente accreditato, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli previsti, l’Ente accreditato non potrà opporre eccezioni e sarà in ogni caso tenuta all’esecuzione delle proprie prestazioni.

La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica deve avvenire in forma amministrativa, e non giudiziale.

Al fine di facilitare la liquidazione in tempi certi, il Comune inviante potrà chiedere di provvedere con pagamento mensile fisso a titolo di acconto, sulla base delle previsioni delle attività, con conguaglio comunque a luglio e dicembre. L’Ente accreditato è comunque tenuto a comunicare con la consueta tempestività i dati delle attività svolte mensilmente, in modo che, qualora le somme versate superino, per un periodo di tre mesi, il venti per cento del valore delle attività effettivamente svolte il Comune possa provvedere ad un riallineamento dei versamenti per il periodo successivo.

# ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE

L’Ente è esonerato dall’obbligo di prestare cauzione in considerazione dell’impossibilità di predeterminare il valore complessivo del presente Patto.

# ART. 13 – LOGO DEL COMUNE

L’Ente dovrà apporre sulla propria carta intestata e in tutte le forme di comunicazione inerenti il presente ’accreditamento il logo dell’Ambito Territoriale di Seregno e l’indicazione “Servizio accreditato dall’Ambito Territoriale di Seregno”.

# ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

# Si applicano al rapporto disciplinato dal presente Patto le clausole risoluzione previste dall’art. 16 dei “Principi e criteri generali della gestione dei servizi alla persona mediante accreditamento e buoni servizio” dell’Ambito Territoriale di Seregno. La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023.

# ART. 16 – FALLIMENTO

Il fallimento dell’Ente comporta, lo scioglimento ope legis del Patto facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 e dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

# ART. 17 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal Patto, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso il Comune si obbliga a pagare all’Ente un’indennità corrispondente a quanto segue:

* prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso,
* spese sostenute dall’Ente.

# ART. 18 – REVOCA DELL’ACCREDITAMENTO E RISOLUZIONE DEL PATTO

La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta dal Comune di Seregno a causa della perdita di un requisito soggettivo od oggettivo strutturale, gestionale ed organizzativo, previsto per l’accreditamento.

La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell’attività, previa verifica da parte del Comune di Seregno che siano state attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell’unità d’offerta da chiudere.

Il Comune di Seregno si riserva la facoltà di revocare l’accreditamento e di risolvere il Patto di accreditamento, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. in caso di violazioni degli obblighi previsti dal presente Patto da parte dell’operatore economico

Potrà procedere alla risoluzione del Patto, ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi:

* + 1. recidiva specifica per l’inadempimento delle prestazioni previste dal presente Patto;
		2. interruzione del servizio senza giustificato motivo da parte dell’ente;
		3. violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
		4. grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata via Posta Elettronica Certificata e la mancata rimozione delle violazioni stesse.

# ART. 18 – PENALI

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto:** | **Importo** |
| Mancata o difforme esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste dal Progetto | € 150,00/500,00 |
| Mancata comunicazione del personale impiegato nel servizio ed eventuali sostituzioni | € 100,00 |
| Reiterato turn over del personale (più di 5 volte riferitoanche a figure professionali diverse) | € 150,00 |

Per gli inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Patto verranno applicate le seguenti penali:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oggetto** | **Importo** |
| Mancata o difforme esecuzione delle prestazioni secondo le modalità previste dal Progetto | € 150,00/500,00 |
| Mancata comunicazione del personale impiegato nel servizio ed eventuali sostituzioni | € 100,00 |
| Reiterato turn over del personale (più di 5 volte riferitoanche a figure professionali diverse) | € 150,00 |
| Mancata comunicazione immediata da parte dell’Ente Accreditato al servizio sociale riferimento di eventi straordinari sull'andamento degli interventi che ne impediscano la corretta realizzazione. Per ogni mancatacomunicazione: | € 200,00 |
| Negligenza in materia di trattamento dei dati personali. Per ogni episodio: | €100,00 |

Le penali non potranno comunque superare complessivamente l’importo di € 5.000,00. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’Ente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà all’applicazione delle sopra citate penali.

E’ fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

# ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’ Ente assume ai sensi D. Lgs 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018 di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, la qualità di “titolare del trattamento” dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell’esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

A tal riguardo l’ENTE dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l’organizzazione, senza alcuna possibilità da parte del COMUNE di interferire sull’organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo l’ENTE per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in materia, compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

# ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE

Tutte le eventuali spese e i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del presente Patto, ivi comprese le imposte e le tasse ad esso relative fino alla sua completa esecuzione, comprese quelle per la registrazione dello stesso saranno per intero a carico dell’Ente.

**ART. 21 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte con spirito di reciproca comprensione.

Il Foro di Monza è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’assunzione e dell’esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione.

**ART. 22 –ALLEGATI**

Si allega alla presente:

* Nomina Responsabile al Trattamento dei Dati

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’Ambito di Seregno** *(Firmato digitalmente)* | **per l’Ente****Il Legale Rappresentante****………..***(Firmato digitalmente)* |